



Unione Europea * Ministero Istruzione Università Ricerca * Regione Sicilia * Distretto Scolastico n. 1

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale "Don Michele Arena"

Via V. Nenni, 2 - ☎0925/22510 - Fax 0925/24247 == Via Giotto, 20 - ☎0925/85365 - Fax 0925/85366
Corso A. Miraglia, 13 - ☎0925/22239 - Fax 0925/23410 == Via Eta, 12 (92016 Menfi) - ☎ / Fax 0925/74214
E-Mail: agis01600n@istruzione.it – agis01600n@pec.istruzione.it - URL: <https://www.iissarena.edu.it> - C.F. 92002960844
92019 SCIACCA (AG)

I.I.S.S. "DON MICHELE ARENA"-SCIACCA
Prot. 0017294 del 28/09/2022
I (Uscita)

Sciacca, 28/09/2022

Circolare n. 25

Al personale Docente
Al personale ATA
Agli studenti
Al DSGA
Sito web

Oggetto: Organizzazione del servizio di Vigilanza alunni e responsabilità personale docente e ATA – Norme di sicurezza a carattere permanente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Al fine di favorire il sicuro, corretto e positivo svolgimento delle lezioni, delle attività scolastiche, dei progetti e delle attività previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa, si impartiscono le seguenti disposizioni del dirigente scolastico, in materia di vigilanza e sorveglianza sugli alunni con il fine di fornire misure organizzative, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza

RENDE NOTE

A tutti: personale docente e non docente, alunni e famiglie le disposizioni riguardanti la vigilanza sugli alunni mediante:

- ✕ affissione all'albo on line della scuola,
- ✕ informazione ai genitori attraverso invito alla lettura del Regolamento d'Istituto e il Patto di Corresponsabilità

FORNISCE

in via preventiva, alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola.

Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi:

- art. 25 D.lgs. 165/2001;
 - artt. 2046 e 2047 del Codice Civile;
 - artt. 22 e 23 del T.U 10.1.57 n.3 e dall'art. 2048 del Codice Civile con l'integrazione di cui all'art.61 della Legge 11.7.80 n.312 .
 - art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007
- Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 relativa al personale dell'area A (collaboratori scolastici) e al personale dell'area B (assistenti tecnici);
- art. 19 del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza.

PREMESSO CHE:

- la Scuola ha l'obbligo della sorveglianza degli studenti per tutto il tempo in cui gli stessi sono a questa affidati;
- l'attività di vigilanza viene svolta nel precipuo interesse degli studenti per assicurare loro l'ambiente più idoneo allo svolgimento dell'attività didattica;
- la vigilanza coinvolge a diverso titolo il dirigente scolastico, i docenti, il personale non docente e gli studenti in relazione al loro diverso grado di maturità;

La vigilanza sugli alunni è, infatti, un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il dirigente scolastico.

Al dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

Fra gli obblighi di servizio del personale scolastico vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono ad esso affidati, obbligo imposto dall'art. 2048, comma 2 del Codice civile (*...I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*), ma anche dall'art. 2047 c.c. (*in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto*). Quindi la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, con la propria condotta, da loro coetanei, da altre persone ovvero da fatti non "umani" (Cass. 1995 n. 8390).

Si sottolineano, inoltre, gli specifici doveri identificati dalle necessarie garanzie di sicurezza sui luoghi di lavoro e che creano obblighi giuridici per l'Amministrazione a prescindere dall'età degli alunni. *L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non possono essere rispettati contemporaneamente, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza* (Corte Conti, sez. 1, 24.9.1984, n. 172). *Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso ad esempio in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull'incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri.*

Compiti del Dirigente Scolastico

Tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. 165/01), in tema di vigilanza, rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici.

Sotto quest'ultimo aspetto egli è tenuto a garantire la sicurezza della Scuola, attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti quei provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali i medesimi incombono.

1. Il Dirigente scolastico è responsabile della sorveglianza degli alunni, in quanto ha l'onere di:
 - a. dare disposizioni idonee ad assicurare la continua vigilanza dei minori affidati alla scuola;
 - b. decidere in merito a situazioni particolari o di emergenza.
2. In assenza del Dirigente scolastico, spetta ai collaboratori del DS o, per le sedi staccate, ai responsabili di plesso, assumere le decisioni necessarie.

SONO IMPARTITE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

1. Vigilanza alunni: responsabilità personale docente e ATA – Norme organizzative di carattere generale

Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL. si rammenta la normativa – già citata in

premessa - che attiene alle responsabilità connesse all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori:

- **art. 2047 c.c.:** *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*.
- **art. 2048 c.c.:** *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.

La lettura degli articoli di legge sopra richiamati va integrata con la citazione dell'art. 61 della L. 11/7/80, n. 312 ancora vigente, che testualmente recita: *"La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La delimitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Fatta salva la rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi"*.

Da quanto sopra riportato si evince in sintesi che, dal momento dell'ingresso a scuola fino al termine delle lezioni, corrisponde in capo alla scuola una presa in carico dello studente minore per tutto il periodo dell'attività didattica fino al subentro della famiglia, ivi compreso il tempo e il luogo di altre iniziative organizzate dall'Istituto e previste nel Piano dell'Offerta Formativa, quali attività pomeridiane (in orario extrascolastico), visite guidate, viaggi di istruzione, ecc.

La Corte di Cassazione, con sentenza 15.05.2013 n° 11751, ha precisato che tale onere si estende anche nei confronti degli alunni maggiorenni, per quanto riguarda l'obbligo giuridico generale dell'Amministrazione scolastica di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica.

2. Obblighi dei docenti.

Si ricorda ai docenti l'obbligo, ai sensi dell'art. 29, comma 5 CCNL Scuola 2006/2009, di trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni; tale obbligo rientra tra le attività funzionali all'insegnamento di cui al citato articolo del CCNL.

Si raccomanda una particolare attenzione nella vigilanza degli alunni, oltre che durante l'attività didattica, durante gli intervalli, le visite guidate, i viaggi di istruzione, le uscite didattiche.

Per quanto attiene l'uso dei bagni, gli insegnanti avranno cura di non far uscire dalla classe più di un alunno per volta e comunque per il tempo strettamente necessario. Durante l'orario scolastico gli studenti non possono recarsi in Segreteria, salvo situazioni eccezionali autorizzate dal docente della classe.

Al fine di assicurare il rispetto delle regole da parte degli alunni, non solo ai fini della vigilanza per non incorrere in eventuale responsabilità per *culpa in vigilando*, ma anche in funzione educativa, è opportuno che le SS.LL. contribuiscano ad esercitare un controllo capillare e diffuso sugli studenti, non solamente sugli alunni delle classi momentaneamente in affidamento, ma in generale sugli alunni di tutte le classi. Tale atteggiamento dovrebbe contribuire a rafforzare l'idea di una scuola come comunità educante, ove le regole condivise siano un patrimonio di tutti.

3. Obblighi dei collaboratori scolastici.

Come previsto nel profilo Area A CCNL Scuola 2006/2009, il personale collaboratore scolastico "è addetto ai servizi generali della scuola, con compiti sussidiari di accoglienza e di

sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante l'intervallo ... di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".

Conseguentemente il personale collaboratore scolastico è tenuto ad esercitare l'attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all'ingresso, all'uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell'attività didattica, secondo il piano e i turni stabiliti da questa dirigenza.

I collaboratori scolastici addetti al piano terra degli edifici scolastici avranno cura di svolgere inoltre una funzione di accoglienza del pubblico; dovranno cioè chiedere alle persone esterne che si presentino nella scuola il motivo del loro ingresso e indirizzarle presso gli uffici qualora abbiano preventivamente concordato un appuntamento.

Non è consentito ad estranei presentarsi autonomamente nelle aule, anche se genitori degli studenti. In questo caso sarà il collaboratore scolastico a recarsi in classe per chiamare lo studente a conferire con il familiare.

4. Ingresso e uscita dalla scuola, ritardi, assenze, uscite anticipate, rientri pomeridiani.

Si rimanda al Regolamento di Istituto nella parte che disciplina l'ingresso e l'uscita dalla scuola, le entrate posticipate, le assenze, le uscite anticipate e i rientri pomeridiani, ferma restando l'obbligo di vigilanza degli studenti per tutto il tempo in cui gli stessi sono affidati alla scuola.

I docenti sono tenuti a segnalare in segreteria, ai collaboratori del D.S. e ai responsabili di plesso, eventuali propri ritardi, in modo da predisporre tempestivamente la temporanea vigilanza della classe.

5. Vigilanza durante l'intervallo.

Durante l'intervallo – di norma - gli studenti escono dall'aula per recarsi negli spazi all'aperto allo scopo destinati nel rispetto di quanto disciplinato nel Regolamento d'Istituto, cui si rimanda.

Durante l'intervallo tutti i docenti in servizio vigilano sugli alunni secondo le indicazioni emanate dalla dirigenza e dai responsabili dei rispettivi plessi di appartenenza, nel rigoroso rispetto dei piani di sorveglianza stabiliti. I docenti in servizio di assistenza si dispongono negli spazi destinati agli alunni in posizione strategica in modo tale da poter prevenire situazioni di pericolo e controllarne il comportamento con particolare riferimento al rispetto degli obblighi sul distanziamento sociale imposti dall'emergenza sanitaria in atto. Se un docente dovesse essere assente, il docente supplente si farà carico anche del turno di assistenza e degli obblighi di vigilanza.

6. Uscita dalla scuola di studenti che abbiano scelto tale opzione in alternativa all'ora di religione.

Agli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e che abbiano optato per l'uscita dalla scuola non è consentito restare all'interno dell'Istituto. Pertanto, in tale arco di tempo non è predisposta nei loro confronti alcuna forma di vigilanza da parte dell'Istituto. Al termine delle lezioni antimeridiane e prima dell'inizio delle attività pomeridiane programmate, non essendo consentita la permanenza degli studenti all'interno dell'Istituto non è predisposta nei loro confronti alcuna forma di vigilanza.

7. Uso del cellulare.

A scuola l'uso del cellulare è vietato (cfr. direttiva Miur del 15 marzo 2007). Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza, poiché l'uso dello stesso, come di altri dispositivi elettronici, rappresenta un elemento di distrazione per chi lo usa e per i compagni.

Il docente, in caso di uso scorretto o senza controllo del cellulare da parte dello studente, può ritirare il telefonino, dopo averlo fatto spegnere. La scuola non può trattenere il cellulare sequestrato oltre il termine dell'attività didattica, ma, in casi di scorretto comportamento dell'alunno minorenne, può anche decidere di restituirlo direttamente ed esclusivamente nelle mani dei genitori.

Resta inteso, come ha precisato anche la direttiva ministeriale, che nel caso in cui, durante lo svolgimento delle lezioni, vi siano eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, può esservi l'autorizzazione del docente.

La scuola assicura, in ogni caso, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le lezioni, è esteso anche al personale docente, come già previsto da una circolare ministeriale (cfr. circolare n. 362 del 25 agosto 1998).

Si ricorda, infine, il divieto dell'uso del cellulare o di macchine fotografiche o altri dispositivi al fine dell'acquisizione di immagini e filmati se non autorizzato espressamente dall'insegnante ed esclusivamente per finalità didattiche istituzionali. Riprese foto/audio/video non autorizzate costituiscono grave violazione della legge sulla privacy e sono passibili di sanzioni, trattandosi di dati sensibili tutelati (direttiva n. 104/2007 del Ministero dell'Istruzione).

8. Situazioni di pericolo, emergenza, ordine pubblico.

Fermo restando l'obbligo di tutto il personale scolastico di sorveglianza periodica degli impianti e dei presidi installati per la sicurezza e lotta antincendio e verifica che i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008, nonché il rispetto rigoroso del Regolamento di Istituto e delle norme di comportamento ivi specificate, nel caso di situazioni di emergenza dovute a ingresso non autorizzato di estranei adulti o minorenni che, invitati ad uscire, non si attengano alla disposizione impartite causando situazioni di turbativa o interruzione di pubblico servizio, comportamenti di alunni interni che possano costituire pericolo per la propria o altrui incolumità, il personale è tenuto ad avvisare tempestivamente nell'ordine il Dirigente Scolastico, il primo e secondo collaboratore, i fiduciari di plesso i quali, valutata la situazione, potranno fare ricorso al Servizio di Pronto Intervento 113.

In ogni caso, fuori dalle persone sopraindicate, ad esclusione del DSGA, è vietato fare autonomamente ricorso al Servizio di Pronto Intervento 113.

9. Procedura da attivare in caso di malore o infortunio

Premesso che in qualsiasi genere di attività scolastica, particolarmente quelle esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio, in caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente in aula/laboratorio/palestra:

- richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
- provvederà ad avvisare l'Ufficio di Presidenza/Segreteria, ovvero il docente collaboratore/responsabile di sede o plesso che, valutata la situazione, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (118) avvisando contestualmente la famiglia dello studente. Per le situazioni che non necessitano dell'intervento sanitario di emergenza sarà comunque avvisata la famiglia dello studente.

Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irraggiungibili, lo studente minorenne dovrà essere accompagnato da un collaboratore scolastico.

L'insegnante presente, anche ai fini della procedura assicurativa, redigerà apposita relazione dell'accaduto da consegnare in Segreteria entro e non oltre il giorno successivo al verificarsi dell'evento. E' necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti.

Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando sintomi simil-influenzali e/o temperatura oltre 37.5°, sarà immediatamente isolato in apposito locale assistito dal personale scolastico individuato per tali evenienze, **Referente Covid-19 di plesso**, nel rispetto delle indicazioni vigenti. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile.

10.Sciopero/assemblee sindacali del personale

In caso di scioperi/assemblee sindacali del personale della scuola, che non assicurino il regolare svolgimento delle lezioni, le famiglie saranno avvertite con congruo anticipo con circolare del Dirigente Scolastico della possibilità che la scuola non sia in grado di assicurare il servizio ovvero che non lo assicuri in modo regolare.

In situazioni di sciopero, il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti alla vigilanza e alla sorveglianza sugli alunni presenti a scuola.

11.Vigilanza durante il cambio di turno dei docenti.

Alla fine di ogni periodo di lezione, il docente affida la classe al collega che subentra e si trasferisce con la massima sollecitudine nella nuova classe. Qualora due docenti debbano subentrare reciprocamente, uno dei due affida temporaneamente la classe a un collaboratore scolastico.

Il docente che ha terminato il suo orario di servizio giornaliero rimane in classe assicurando la sorveglianza fino all'arrivo del docente dell'ora successiva significando che, in caso di eccessivo ritardo da parte di quest'ultimo, affidata la sorveglianza della classe ad un collaboratore scolastico, segnala la circostanza al Collaboratore del Dirigente Scolastico per l'eventuale sostituzione.

Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio.

12.Attività pomeridiane (in orario extrascolastico), visite guidate, viaggi di istruzione, ecc.

L'obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico si estende a tutto il periodo delle attività didattiche previste e attuate dalla scuola, quali attività pomeridiane (in orario extrascolastico), visite guidate, viaggi di istruzione in Italia e all'estero, uscite didattiche, ecc.

Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 1769 dell'8 febbraio 2012 i giudici della Suprema Corte affermano infatti che:

"l'accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danni a sé stesso".

"...pertanto, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante".

La scuola, quindi, e i docenti in primis, hanno l'obbligo di adottare, in via preventiva, tutte quelle misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni che possano presentare rischi e pericoli per l'incolumità degli alunni.

13.Ulteriori indicazioni di sicurezza.

In considerazione della situazione strutturale dei locali, degli impianti tecnologici, delle modalità organizzative e procedurali dell'attività lavorativa del personale docente e non docente, si forniscono ulteriori indicazioni finalizzate alla riduzione dei rischi, alla prevenzione degli infortuni e alla protezione della salute.

RISCHI CONNESSI AI COMPORTAMENTI CHE GENERANO PERICOLO PER TUTTI I PRESENTI A SCUOLA

Determinano condizioni di rischio:

- I comportamenti difforni rispetto alle disposizioni ricevute;
- Il mancato assolvimento degli impegni di servizio;
- Il mancato rispetto degli orari di lavoro e delle mansioni;
- L'abbandono del posto di lavoro se non per situazioni che lo impongono per la salute e la sicurezza;
- La mancata vigilanza sui minori in consegna, anche temporanea;
- L'omissione di soccorso dell'infortunato;
- L'assenza di cautele nell'uso degli impianti tecnologici;
- L'uso improprio di strumenti o materiali presenti a scuola;
- L'utilizzo di apparecchiature elettriche non a norma o non allacciate a rete secondo norma;
- L'utilizzo a scuola di apparecchiature non ammesse (stufette, macchine per caffè, bombolette a gas);
- L'abbandono o il mancato rigoverno di strumenti o materiali (forbici, spillatrici, puntine da disegno, colla, flaconi di colori) dopo l'uso;
- L'abbandono anche temporaneo di apparecchiature elettriche ancora collegate all'impianto;
- L'esposizione di terzi a materiali o sostanze velenose o corrosive, quali ad esempio materiali chimici per la pulizia;
- Detenere più di un litro di alcol o sostanze infiammabili;
- La mancata lettura delle avvertenze descritte sull'etichetta dei prodotti usati;
- Il mancato rispetto delle normali istruzioni d'uso dei prodotti;
- L'utilizzo di materiali, senza aver verificato o ricercare se siano dannosi alla salute;
- Omettere di segnalare immediatamente alla segreteria la presenza di vetri rotti, di fili elettrici scoperti, di caduta di strutture fisse e di materiali e quanto possa essere indicatore di pericolo;
- Consentire che minori accedano in aule speciali o laboratori senza l'adulto responsabile;
- Consentire il passaggio su pavimentazioni bagnate o con materiale scivoloso, specie in mensa, nei servizi e nelle scale;
- Utilizzare le scale interne ed esterne senza appoggio al muro o al corrimano;
- Non intervenire, secondo le mansioni, per assicurare l'igiene nei servizi, nelle aule, negli spazi comuni;
- Trascurare di verificare preventivamente le condizioni igiene e sicurezza degli spazi utilizzati all'interno e all'esterno dei plessi per le attività degli alunni;
- Trascurare di rapportare la scelta delle attività da proporre o da consentire ai minori in rapporto con l'agibilità degli spazi e delle strutture e l'eventuale presenza di fonti di pericolo;
- Accatastare materiale infiammabile (cartelloni, riviste, libri, quaderni ect), in aule, corridoi, spazi comuni e depositi, superando le condizioni di sicurezza;
- Ingombrare con arredi o altro le vie di fuga da utilizzare nei casi di emergenza;
- Fare utilizzare ai minori la palestra senza abbigliamento idoneo (scarpe e tute) e senza la presenza di un collaboratore scolastico o altro docente che supporti l'attività;
- Organizzare l'attività in classe sistemando i banchi in modo da ostruire l'eventuale percorso di esodo, non tenere lontani i bambini dalle finestre con spigoli taglienti, tenere gli zaini sulla spalliera della sedia, in corrispondenza della porta di uscita o sotto i banchi.

14. Misure di protezione e protezione da adottare per la riduzione dei rischi.

INDICAZIONI RIVOLTE AI DOCENTI

- Illustrare agli alunni le procedure di evacuazione e le modalità di comportamento durante le situazioni di pericolo; (a cura del docente che ha il più alto numero di ore di

- insegnamento nella classe)
- Nella vita scolastica giornaliera, si deve incoraggiare, uno stile di insegnamento, di relazioni umane, di apprendimento che tenda a migliorare la qualità della vita;
 - Non sottoporre gli alunni a sforzi fisici e mentali, alternare le attività e prevedere frequenti pause;
 - Organizzare attività di movimento degli alunni soltanto in ambienti interni ed esterni privi di ostacoli o ingombri;
 - Non sottoporsi, durante l'attività lavorativa, a stress fisici o psichici;
 - Salvaguardare i propri organi fonatori evitando di usare la voce in modo eccessivo
 - Non utilizzare gli alunni per il trasporto di arredi;
 - Esercitare ininterrottamente il compito di vigilanza in tutti i momenti della permanenza scolastica degli alunni;
 - Utilizzare soltanto sussidi con il marchio di conformità CE;
 - Non utilizzare strumenti appuntiti, taglienti o arrugginiti;
 - Non utilizzare oggetti che possono essere ingoiati;
 - Mantenere il materiale scolastico in modo da non recare ingombri, accumuli che possono generare fonti d'innesto, pericoli di caduta, difficoltà di movimento.

INDICAZIONI RIVOLTE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO

- Sospendere per almeno 15 minuti l'attività con l'uso di videoterminali protrattasi per 120 minuti di applicazione continuativa;
- Mantenere nelle attività alla scrivania, posizione eretta della spina dorsale;
- Operare alla scrivania in posizione di luce naturale o artificiale favorevole;

INDICAZIONI RIVOLTE AI COLLABORATORI SCOLASTICI

- Non spostare da soli pesi superiori a 30 kg (uomini) o 20 kg (donne) per pesi superiori farsi aiutare;
- Nelle operazioni di pulizia usare guanti, camici e comunque i DPI;
- Non miscelare o usare contemporaneamente prodotti chimici per la pulizia degli spazi scolastici;
- Impedire l'accesso a persone ed alunni nelle zone con pavimento bagnato;
- Proteggersi le mani con guanti nel contatto con detersivi e solventi vari, oggetti arrugginiti e/o affilati;
- Prima di utilizzare una scala, assicurarsi che essa sia idonea e stabile e farsi coadiuvare da almeno un'altra persona;
- Per piccoli interventi di manutenzione elettrica (sostituzione di lampadine, interventi su fili scoperti o interruttori) staccare il contatore generale e assicurarsi che l'erogazione della corrente elettrica sia mantenuta sospesa per tutta la durata dell'operazione. E' assolutamente vietato l'uso di strumenti elettrici che presentano superfici in metallo, l'uso di strumenti senza marchio CE, l'uso di ciabatte elettriche e prolunghie non certificate e sovraccaricate;
- Per la pulizia dei vetri evitare di sporgersi, utilizzare appositi strumenti per la pulizia esterna dei vetri, utilizzare giornali e guanti per prelevare o toccare vetri rotti;
- Per l'utilizzo del fotocopiatore utilizzare guanti e mascherine per la sostituzione del toner e dei nastri, e conservare i rifiuti in appositi contenitori sigillati.

Le SS.LL. sono tenute all'osservanza di quanto prescritto nella presente circolare.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co.2, DL.vo 39/1993